



Documento di seduta

A9-0142/2024

21.3.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Herbert Dorfmann

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	4
MOTIVAZIONE.....	44
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	45
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	46
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	73
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	74

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)
(COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0415),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0237/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0142/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C, C/2024/1583 del 5.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj>.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.

Emendamento

(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono, **tra l'altro**, una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del

Emendamento

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata **qualità e** diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale

sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Per preservare la qualità delle sementi, è opportuno che gli imballaggi siano progettati in modo da diventare inutilizzabili dopo l'apertura e garantire così che gli utenti siano a conoscenza di eventuali manomissioni delle sementi e siano incoraggiati a utilizzare in maniera appropriata l'intero contenuto, evitando pertanto che le sementi siano conservate in modo inappropriato o siano utilizzate quando è probabile che si siano deteriorate.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e aggiornare un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e metterlo a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali competenti di tutti gli altri Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si **dovrebbero** conservare **tutti gli** alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli **Stati membri** dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di

Emendamento

(22) I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si **dovrebbe** conservare **un numero massimo di** alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli **operatori professionali** dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.

Emendamento

(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a **rilasciare e** stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie

moltiplicazione. ***Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione.*** Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.

di materiale forestale di moltiplicazione, ***a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti definiti dall'autorità competente e dopo aver stabilito mediante un audit dell'autorità competente che tali operatori sono in possesso delle competenze, delle infrastrutture e delle risorse necessarie.*** Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. ***Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione.*** È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per ***la loro*** regione.

Emendamento

(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione ***dell'autorità competente e*** dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua ***identità e alla sua*** idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per ***una*** regione ***specificata***.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ***ad adeguare*** il contenuto di tale piano ***alle*** specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione ***tempestiva***, proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ***definire*** il contenuto di tale piano ***sulla base delle*** specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori ***e ad adattare tale contenuto alla luce delle nuove conoscenze scientifiche***. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹. ***Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe sostenere mediante assistenza tecnica l'elaborazione del piano e, se del caso, il suo aggiornamento.***

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE.

Emendamento

(43) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE. ***Tale approccio assicurerà non solo che le importazioni di materiale forestale di moltiplicazione rispettino le norme dell'Unione ma anche che contribuiscano alla diversità genetica e alla sostenibilità vegetale.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base, ***i controlli ufficiali*** e i piani di emergenza nazionali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e **dei relativi** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e **degli** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **in un'ottica di commercializzazione**.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il funzionamento del mercato interno di tale materiale;

Emendamento

a) garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il **corretto** funzionamento del mercato interno di tale materiale;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti **e produttive**, alla conservazione della biodiversità, **alla prevenzione dell'impiego di specie invasive** e al ripristino degli ecosistemi forestali **e del loro funzionamento promuovendo, tra l'altro, le diversità genetiche interspecifiche e intraspecifiche**;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali sviluppi delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento

b) eventuali sviluppi ***pertinenti*** delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi ***artificiali*** che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Emendamento

(1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***le unità seminali, le parti di piante e le piante da*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi ***e la semina diretta*** per una delle finalità seguenti:

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) conservazione della biodiversità;

Emendamento

b) conservazione ***delle risorse genetiche forestali e conservazione e miglioramento*** della biodiversità;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

c) ripristino degli ecosistemi forestali
e di altre superfici boschive e sostegno del loro funzionamento;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) creazione o ripristino di sistemi agroforestali;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale³⁶;

2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale **di specie arboree regionali adattate** su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale³⁶;

³⁶ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.
<https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

³⁶ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.
<https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3) "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni classificati come foresta³⁷;

³⁷ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.
<https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Emendamento

3) "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale **di specie arboree regionali adattate** su terreni classificati come foresta³⁷;

³⁷ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.
<https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4**

Testo della Commissione

4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di postime;

Emendamento

4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di postime **o alla semina diretta**;

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7**

Testo della Commissione

7) "produzione": tutte le fasi della generazione di semi e piante, **della conversione da unità seminale a seme e della coltivazione di piante da** postime in un'ottica di commercializzazione **del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente**;

Emendamento

7) "produzione": tutte le fasi della generazione di semi, **parti di piante e piante, anche quelle necessarie per ottenere un** postime **adeguato**, in un'ottica di commercializzazione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si **raccolgono le sementi**;

Emendamento

8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si **raccoglie un'unità seminale**;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

15) "unità di ammissione": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

Emendamento

15) "unità di ammissione": l'intera superficie **o esemplari** del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "unità di notifica": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;

Emendamento

16) "unità di notifica": l'intera superficie **o uno o più esemplari** del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

17) "lotto di sementi": una serie di sementi **raccolte** da materiale di base ammesso e trasformate in modo uniforme;

Emendamento

17) "lotto di sementi": una serie di sementi **estratte e/o pulite, provenienti** da materiale di base ammesso e lavorate in modo uniforme;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione

18) "lotto di piante": un insieme di **postime coltivato** a partire da un unico lotto di sementi o **da un postime propagato** per via vegetativa che **è stato ottenuto** in un'area delimitata e **trasformato** in modo uniforme;

Emendamento

18) "lotto di piante": un insieme di **piante prodotte** a partire da un unico lotto di sementi o un **insieme di piante propagate** per via vegetativa che **sono state ottenute** in un'area delimitata e **trasformate** in modo uniforme;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

19) "**numero** di lotto": il **numero** di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

Emendamento

19) "**codice** di lotto": il **codice** di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione

30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione

Emendamento

30) "commercializzazione": le azioni **commerciali** seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento,

all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

distribuzione, **compresa la spedizione**, all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 31 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti:

Emendamento

(31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale, **con l'autorizzazione delle autorità competenti**, in una o più delle attività seguenti, **volte allo sfruttamento commerciale del materiale forestale di moltiplicazione**:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 42

Testo della Commissione

42) "area di diffusione degli arboreti da seme": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Emendamento

42) "area di diffusione degli arboreti da seme **e dei genitori**": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme, **dei genitori** e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione

43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza *e* di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Emendamento

43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza, di provenienza *e clonali*, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 45

Testo della Commissione

45) "rinnovazione naturale": il rinnovo *di una foresta da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ*;

Emendamento

45) "rinnovazione naturale": il rinnovo *della foresta attraverso i processi naturali tramite semina naturale, germinazione, polloni o margotte*;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 47

Testo della Commissione

47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza *assoluta* di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale

Emendamento

47) "praticamente indenne da organismi nocivi *per la qualità*": assenza di organismi nocivi *per la qualità* oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non

materiale.

incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8– lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato conformemente alle norme seguenti:

1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato **da operatori professionali** conformemente alle norme seguenti:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) il tasso di germinazione della semente pura;

ii) il tasso di germinazione della semente pura; **se vengono effettuate procedure di prova, le autorità competenti possono autorizzare la commercializzazione prima dei risultati delle prove; il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'acquirente i risultati delle prove non appena disponibili;**

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione

iv) il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di sementi vitali per chilogrammo.

Emendamento

iv) il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica ***in un periodo di tempo limitato***, il numero di sementi vitali per chilogrammo, ***con riferimento a un metodo specifico***.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali; e

Emendamento

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali ***o adattata allo scopo di migrazione assistita, se del caso***; e

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***tutti gli*** esemplari del materiale di base notificato.

Emendamento

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***un numero massimo di*** esemplari del materiale di base notificato, ***in quantità sufficiente per conservare la diversità genetica delle specie***.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, **lettere a), b) e c)**, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **la durata massima** dell'autorizzazione;

Emendamento

b) **il termine** dell'autorizzazione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **gli obblighi** in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;

Emendamento

c) **i requisiti minimi** in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹.

³⁹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

Emendamento

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹. ***Su richiesta dello Stato membro, la Commissione mette a disposizione assistenza tecnica per l'elaborazione del piano di emergenza.***

³⁹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro ***nello Stato membro interessato.***

Emendamento

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati ***dagli Stati membri alle loro*** condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano di emergenza tiene conto delle potenziali emergenze delle aree colpite

oltre i confini nazionali e lo Stato membro interessato lavora con altri Stati membri per garantire una fornitura preventiva sufficiente di materiali forestali di moltiplicazione per le zone transfrontaliere colpite.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'identificazione delle vulnerabilità e delle misure di prevenzione, quali il miglioramento della sicurezza dei siti di immagazzinamento delle sementi e dei vivai e l'aumento del numero di siti di immagazzinamento e vivai;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso ***nonché secondo disponibilità***, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale che:

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale, ***come indicato all'articolo 12***,

che:

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi sono stabiliti *nell'Unione*.

Emendamento

Essi sono stabiliti *nello Stato membro interessato e sono autorizzati dall'autorità competente*.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione *tutte* le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche *attuali e a quelle previste per il futuro*. Tali informazioni sono fornite, *prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione*, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

Emendamento

2. Gli operatori professionali mettono a disposizione *delle autorità competenti e* degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione le informazioni necessarie *circa l'identità del materiale forestale di moltiplicazione, come pure le informazioni* in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche *sulla base delle conoscenze e dei dati disponibili. Conformemente agli orientamenti dell'autorità competente, tali* informazioni sono fornite al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati *prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione*.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) materiale di base;

c) **tipo di** materiale di base;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni **sul luogo** di produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni **sull'area di raccolta utilizzata per la** produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) eventuali informazioni aggiuntive, se disponibili.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, **ed indica la superficie di utilizzazione.**

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Produzione proveniente dal materiale di base

- 1. È garantita la tracciabilità dalla raccolta del materiale forestale di moltiplicazione fino alla sua commercializzazione all'utente finale.***
- 2. L'operatore professionale notifica all'autorità competente la propria intenzione di raccogliere il materiale forestale di moltiplicazione prima di procedere alla raccolta al fine di consentire all'autorità competente di organizzare i controlli.***
- 3. L'operatore professionale trasmette all'autorità competente i dati che documentano la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione.***
- 4. La rimozione dal luogo di raccolta è consentita solo con un certificato principale.***
- 5. Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile all'interno dell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che il lotto di sementi sia sottoposto a una mescolanza intensiva in tutte le fasi della trasformazione prima della commercializzazione o della semina.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato principale attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Il certificato principale attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ***secondo cui il materiale***

forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiale di base ammesso.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un miscuglio.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di miscuglio, l'operatore professionale comunica in anticipo la mescolanza all'autorità competente al fine di consentire a quest'ultima di sorvegliare il processo di mescolanza.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e lo mette a disposizione della Commissione e delle autorità competenti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento

Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso **e al certificato principale, ove rilasciato**, in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) **numero** di lotto;

Emendamento

a) **codice** di lotto;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) finalità;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) materiale di base;

Emendamento

e) **tipo di** materiale di base;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;

Emendamento

i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione, **la purezza, il tasso di germinazione della semente pura, il peso di 1 000 unità di semente pura, il numero di sementi germinabili per chilogrammo e il nome della stazione di prova della semente;**

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto **ai requisiti di cui** all'articolo 5.

Emendamento

1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente **o l'operatore professionale, sotto la supervisione ufficiale di un'autorità competente,** rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto all'articolo 5.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'etichetta ufficiale è stampata:
a) dall'autorità competente, su

*richiesta dell'operatore professionale;
oppure*

*b) dall'operatore professionale, sotto
la supervisione ufficiale dell'autorità
competente.*

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.*

Emendamento

2. L'operatore professionale è autorizzato a *rilasciare e/o* stampare *l'etichetta ufficiale* se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le *competenze, le* infrastrutture e le risorse *sufficienti a tal fine.*

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale figurano tutte le informazioni seguenti:

Emendamento

4. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale *o su un altro documento del fornitore che riporta le informazioni richieste a norma del suddetto articolo*, figurano tutte le informazioni seguenti:

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *nome dell'operatore professionale;*

b) *i nomi degli operatori professionali fornitori, compresi il loro indirizzo e il loro numero di registrazione, e i nomi dei destinatari, compreso il loro indirizzo;*

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) un codice QR con le istruzioni su come trattare, conservare e piantare il materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;*

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Se l'operatore professionale utilizza un'etichetta o un documento a colori per una qualsiasi categoria di materiale forestale di moltiplicazione, il

colore dell'etichetta o del documento del fornitore corrisponde al colore indicato nell'allegato VI.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.

Emendamento

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio. ***Per prevenire la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione, l'imballaggio sigillato può essere adattato alle esigenze del rispettivo materiale forestale di moltiplicazione.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tale notifica contiene le informazioni ***seguenti:***

- a) nome botanico;***
- b) categoria;***
- c) materiale di base;***
- d) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;***
- e) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;***
- f) area: le dimensioni di una o più***

Emendamento

Tale notifica contiene le informazioni ***di cui all'articolo 12, paragrafo 3.***

fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g) origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h) finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorizzazione in questione *è soggetta ad approvazione da parte della* Commissione.

Emendamento

L'autorizzazione in questione *viene notificata alla* Commissione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso, *a condizione che tali requisiti non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione che conformemente al presente regolamento.* Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di

cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici *o* il **contributo alla protezione** della biodiversità *o al* ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici, il **rafforzamento** della biodiversità *o il* ripristino degli ecosistemi forestali **e il sostegno al loro funzionamento**;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione.

Emendamento

1. Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione. ***Il processo di valutazione e definizione dell'equivalenza si basa su un'analisi dettagliata delle norme relative all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione e altri requisiti ad esso applicabili.***

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un nuovo certificato principale rilasciato dall'autorità competente dello

Stato membro di importazione, che sostituisce il certificato principale o il certificato ufficiale di cui alla lettera a), a seguito dell'importazione, o un certificato attestante l'esistenza del suddetto nuovo certificato.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Il coinvolgimento di esperti designati dagli Stati membri indica che è possibile presentare un'ampia gamma di competenze e prospettive nazionali, contribuendo in tal modo a un processo decisionale informato ed equilibrato relativamente agli atti delegati.***

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione certificato per ciascun anno;

Emendamento

a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione ***per il quale è stato rilasciato un certificato principale***, per ciascun anno;

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) numero di piani di emergenza nazionali adottati per prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo **necessario** per attivare tali piani di emergenza;

Emendamento

b) numero di piani di emergenza nazionali adottati **dagli Stati membri** per prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo **e risorse necessari** per attivare tali piani di emergenza;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Abies alba Mill.	Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.	Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.	Abies grandis Lindl.
[...]	[...]
	<i>Abies bornmulleriana</i>
	<i>Acer campestre</i>
	<i>Alnus cordata - Juglans regia</i>
	<i>Eucalyptus globulus</i>
	<i>Eucalyptus gunnii</i>
	<i>Eucalyptus hybride gunnii x dalrympleana</i>
	<i>Eucalyptus nitens</i>
	<i>Juglans major x regia</i>
	<i>Juglans nigra</i>
	<i>Juglans nigra x regia</i>
	<i>Malus sylvestris</i>
	<i>Pinus taeda</i>
	<i>Populus nigra</i>
	<i>Populus tremula</i>
	<i>Sorbus domestica</i>

	<i>Sorbus torminalis</i>
[...]	[...]
Robinia pseudoacacia L.	Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.	Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.	Tilia platyphyllos Scop.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte B – punto 2

Testo della Commissione

La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.

Emendamento

La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi **(soprassuoli) o in un singolo soprassuolo**. Tali alberi **di fonti di semi o soprassuoli** devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte B – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;

Emendamento

a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza, **come pure le popolazioni marginali che dimostrino un adeguamento locale a fattori biotici e abiotici più estremi**;

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte B – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

Emendamento

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi **per la qualità** e dai relativi sintomi.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte B – punto 2

Testo della Commissione

2. Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

Emendamento

2. Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o **di una specie correlata, o** da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte B – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse del sito nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Emendamento

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi **per la qualità** e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni **specifiche** del sito **e climatiche avverse** nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***L'operatore professionale deve selezionare*** i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e ***deve tenere*** debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Emendamento

(b) i cloni o le famiglie componenti ***devono essere selezionati*** per le loro caratteristiche superiori e ***tenendo*** debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) ***L'operatore professionale deve gestire*** gli arboreti da seme e ***raccogliere*** le sementi in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

Emendamento

(e) gli arboreti da seme ***devono essere gestiti***, e le sementi ***raccolte***, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***L'operatore professionale deve selezionare i genitori*** per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche

Emendamento

(a) ***I genitori devono essere selezionati*** per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto

superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato V – punto 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Gli operatori professionali devono **preparare, predisporre ed effettuare le prove previste** per l'ammissione del materiale di base. **Essi devono interpretare i risultati di tali prove** secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. **Per le prove comparative l'operatore professionale deve confrontare il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove con** uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

Emendamento

Gli operatori professionali devono **riferire circa il materiale, i metodi e i risultati delle prove all'autorità competente responsabile** per l'ammissione del materiale di base. I risultati **presentati devono essere analizzati** secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. **Nelle** prove comparative **si devono utilizzare** uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

Emendamento 94

Proposta di regolamento Allegato V – punto 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Deve essere soddisfatto un numero minimo di aree di prova di dimensione minima per specie arborea di cui all'allegato I.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Allegato V – punto 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

(i) ***L'operatore professionale deve progettare prove*** per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) ***e deve indicarle*** per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;

Emendamento

(i) ***Le prove devono essere progettate*** per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii), ***le quali devono essere indicate*** per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

L'operatore professionale deve ***tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove***, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. ***Detto operatore*** deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente ***su richiesta***. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Emendamento

L'operatore professionale deve ***fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati delle prove***, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. ***L'operatore professionale*** deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

(i) ***L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire*** ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;

Emendamento

(i) Ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione ***deve essere costituito, piantato e gestito*** in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

(ii) *L'operatore professionale deve condurre* ogni esperimento secondo un progetto statistico valido, *con un numero di alberi sufficiente* per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

Emendamento

(ii) ogni esperimento *deve essere condotto* secondo un progetto statistico valido per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

(i) *L'operatore professionale deve analizzare* i dati che risultano dagli esperimenti utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e *deve presentare* i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;

Emendamento

(i) I dati che risultano dagli esperimenti *devono essere analizzati* utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e i risultati *devono essere presentati* per ciascuna caratteristica esaminata;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. *L'operatore professionale deve definire* la popolazione di riferimento *nel programma di selezione e descrivere tale popolazione di riferimento* nelle relazioni di prova;

Emendamento

(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. La popolazione di riferimento *deve essere definita e descritta* nelle relazioni di prova;

Emendamento 101

Proposta di regolamento Allegato V – punto 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

(ii) *l'operatore professionale* deve **indicare** se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.

Emendamento

(ii) deve **essere indicato** se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.

MOTIVAZIONE

Il materiale forestale di moltiplicazione è stato finora disciplinato dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e dalla direttiva 1999/105/CE.

Con la presente proposta la Commissione unifica e aggiorna i precedenti atti giuridici nell'ambito di un quadro giuridico unico, tenendo conto nel contempo delle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche relative al materiale forestale di moltiplicazione.

Il relatore condivide pienamente la proposta della Commissione e accoglie con favore la separazione del materiale riproduttivo vegetale dal materiale forestale di moltiplicazione, che sono ora trattati in due diversi regolamenti.

Il relatore apprezza la struttura del regolamento in quanto migliora il quadro attuale e la sua attuazione e concorda con le deroghe in caso di difficoltà di approvvigionamento e a fini di ricerca. Tali deroghe tengono conto del complesso contesto proprio del materiale forestale di moltiplicazione e della gestione delle foreste nell'Unione europea, rispettando le differenze regionali e i partenariati esistenti tra autorità locali e istituti di ricerca. Il relatore sottolinea tuttavia che non è possibile raccogliere tutte le varietà destinate alla conservazione a norma dell'articolo 6, a causa della complessità del materiale forestale rispetto al materiale riproduttivo vegetale.

Per quanto riguarda l'etichettatura disciplinata dall'articolo 16, la presente proposta migliora l'approccio, la relazione e l'autorizzazione tra l'autorità competente e l'operatore finale. Il relatore suggerisce di rafforzare il ruolo dell'autorità competente e propone una nuova struttura per la procedura di autorizzazione relativa all'etichettatura, con riferimento all'attuale regolamento (UE) 2016/2031.

Per quanto riguarda il ruolo dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, il relatore suggerisce di non subordinare una deroga all'approvazione della Commissione, pur dovendo quest'ultima essere notificata.

Il relatore confida nel fatto che, con la presente proposta e le relative modifiche, si possa conseguire l'obiettivo di disporre di un regolamento unico in materia di materiale forestale di moltiplicazione che migliori la situazione per i produttori, i gestori forestali, gli operatori del mercato, i ricercatori e le autorità competenti.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
IFOAM Organics Europe
Bayerische Pflanzenzucht- und Saatbauverbände
COCERAL
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Euroseeds
CropLife Europe
ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung
Copa & Cogeca
Eustafor

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

13.3.2024

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)
(COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))

Relatore per parere: Christophe Clergeau

BREVE MOTIVAZIONE

Il materiale forestale di moltiplicazione costituisce una risorsa centrale per la sostenibilità delle foreste europee, che ricoprono più del 43 % del nostro territorio. Tenuto conto delle peculiarità della gestione forestale, è del tutto giustificato che il materiale forestale di moltiplicazione benefici di una regolamentazione distinta rispetto al materiale riproduttivo vegetale, che riguarda il settore agricolo.

Le conseguenze della crisi climatica interessano direttamente le foreste: la recrudescenza di ondate di calore, periodi di siccità, incendi, tempeste, malattie e infestazioni di parassiti ha un impatto diretto sui popolamenti forestali. Tra gli strumenti cruciali per affrontare eventi estremi, è importante poter contare sulla capacità di mobilitare i diversi materiali forestali di moltiplicazione più adatti ai rispettivi territori, beneficiando nel contempo della loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e valorizzando il loro elevato livello di diversità genetica intraspecifica. Sebbene gli scambi tra regioni di provenienza diverse possano presentare un interesse, in particolare per aumentare la diversità, è opportuno innanzi tutto puntare sul potenziale genetico delle specie nella regione interessata al fine di limitare il rischio di adattamento imperfetto.

La principale evoluzione contenuta nel presente regolamento riguarda il fatto che ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare una strategia per garantire di non esaurire il proprio materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia, il relatore ritiene che, al fine di evitare un utilizzo improprio delle misure di deroga, il modo migliore per prepararsi ad affrontare le crisi ormai ricorrenti consista nell'adottare misure preventive per aumentare la resilienza delle infrastrutture di immagazzinamento delle sementi (strobili, infruttescenze, frutti e sementi) e dei vivai.

Il relatore propone inoltre di migliorare i criteri relativi alla sostenibilità in materia di selezione chiarendo che il potenziale di adattamento dipende principalmente dalla diversità genetica della specie arborea interessata. È anche importante ricordare che, dato l'elevato livello di incertezza associato agli scenari di riscaldamento globale, gli impianti multispecie saranno chiaramente soggetti a un rischio inferiore di adattamento imperfetto ai cambiamenti climatici.

Il relatore propone inoltre di estendere la definizione di materiali forestali di moltiplicazione a parti di piante, piantoni e postime, di creare una definizione per l'agroforestazione e di aumentare il numero di specie di cui all'allegato 1.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle

Emendamento

(4) L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle

specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.

specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi, ***nonché quando sono ancora prevalenti metodi di gestione forestale non sostenibili basati sul taglio raso.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. ***A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla***

Emendamento

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

Emendamento

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che, ***oltre al ripristino adattativo e alle pratiche di gestione di tipo ecosistemico delle foreste,*** l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno ***anche*** grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di

moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

Emendamento

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. ***Al contrario, una scelta inadeguata della composizione delle specie forestali può causare o accelerare le catastrofi forestali e può trasformare le foreste in una fonte di emissioni aggiuntive di CO₂ mentre invece, se fossero gestite correttamente, fungerebbero da pozzi di assorbimento del carbonio.*** Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali, ***tenendo pienamente conto dei cambiamenti climatici già intervenuti***, ed essere di qualità elevata.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e **ripristinare gli** ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Emendamento

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti **e produttive e potenziare il funzionamento degli** ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. **A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici,** detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle

Emendamento

(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. **Indipendentemente dalla** finalità, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali, **in quanto la resilienza ai cambiamenti climatici è**

condizioni climatiche ed ecologiche locali (*ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi*). In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative *o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base*. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione *o, se del caso, la valutazione genetica*. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in *tutto il loro territorio o in parte di*

pertinente per qualunque scopo. In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

Emendamento

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in *un'area di saggio*. Tale

esso. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori **della valutazione genetica o** delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

Emendamento

(28 bis) ***Il regolamento dovrebbe puntare all'"approccio One Health", inteso come approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi e che riconosce la stretta interconnessione e l'interdipendenza tra la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi.***

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione **per il rimboschimento delle** aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire

Emendamento

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione, **integrare la rinnovazione naturale, cui dovrebbe essere data priorità, specialmente nelle aree protette e nelle aree stabilite in un piano nazionale di ripristino, e aiutare a rimboschire altre** aree colpite da eventi meteorologici

un'azione *proattiva ed* efficace *contro tali rischi, qualora emergano*. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, *se necessario*. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione efficace. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi.

Emendamento

(40) Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi *e contaminazioni*.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla costituzione di

Emendamento

b) contribuire alla costituzione di

foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

foreste resilienti *e produttive*, alla conservazione *e al miglioramento* della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali *e del loro funzionamento promuovendo le diversità genetiche interspecifiche e intraspecifiche*;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali sviluppi delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento

b) eventuali sviluppi *pertinenti* delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti *e le sementi destinati alla produzione di postime*, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento *e* altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Emendamento

1) "materiale forestale di moltiplicazione": *le unità seminali, le parti di piante e le postime*, gli strobili, le infruttescenze *e* i frutti appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento, altri impianti di alberi *e la semina diretta su suolo classificato come foresta* per una delle finalità seguenti:

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) conservazione della biodiversità;

Emendamento

b) conservazione *e miglioramento* della biodiversità;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) supporto del funzionamento degli ecosistemi forestali;

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ripristino degli ecosistemi forestali;

c) ripristino degli ecosistemi forestali
e di altre superfici boschive;

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) creazione o ripristino di sistemi agroforestali;

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "agroforestazione": l'integrazione di alberi su terreni agricoli senza modificare la classificazione di tali terreni;

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 47

Testo della Commissione

Emendamento

47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza ***assoluta*** di organismi

47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza di organismi nocivi

nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi *nocivi per* la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

oppure una situazione nella quale la presenza di organismi *capaci di compromettere* la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) il materiale è approvato dall'autorità competente;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii quater) è etichettato come NGT;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il materiale forestale di

b) il materiale forestale di

moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali; e

moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali *o all'obiettivo della migrazione assistita, se del caso*; e

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da **tutti gli** esemplari del materiale di base notificato.

Emendamento

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da **un numero massimo di** esemplari del materiale di base notificato, **sufficientemente numeroso per conservare la diversità genetica delle specie**.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente, **per un periodo non superiore a tre anni**, la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Piano di emergenza e registro nazionale

Emendamento

Piano **di prevenzione e** di emergenza e registro nazionale

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹.

³⁹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I *ritenuti* adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro nello Stato membro interessato.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il piano di emergenza tiene conto *della*

Emendamento

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani *di prevenzione e* di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente, *in termini di quantità e numero di specie*, di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹.

³⁹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

Emendamento

Il piano *di prevenzione e* di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I *e che sono considerati* adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro nello Stato membro interessato *grazie, in particolare, alla loro elevata diversità intraspecifica*.

Emendamento

Il piano *di prevenzione e* di emergenza

prevista distribuzione *futura* delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato.

tiene conto *dei diversi scenari di* distribuzione delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato. ***Il piano privilegia il reimpianto di foreste multispecie con materiale forestale di moltiplicazione avente una provenienza adeguata per consentire l'adattamento ai cambiamenti climatici.***

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri consultano a tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza.

Emendamento

2. Gli Stati membri consultano a tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti, ***in particolare i produttori di materiale forestale di moltiplicazione, i proprietari di foreste, gli attori economici e le associazioni ambientaliste,*** nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani ***di prevenzione e*** di emergenza.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ciascun piano di emergenza stabilisce:

Emendamento

Ciascun piano ***di prevenzione e*** di emergenza stabilisce:

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione nel caso si verifichi un evento che causa una grave carenza di materiale forestale di

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

moltiplicazione, nonché la catena di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una strategia di resilienza incentrata sull'individuazione delle vulnerabilità che possono giustificare il finanziamento, da parte delle autorità competenti, di misure di prevenzione quali la messa in sicurezza dei siti di immagazzinamento delle sementi e dei vivai e l'aumento dei siti di immagazzinamento e dei vivai;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'accesso delle autorità competenti alle forniture di materiale forestale di moltiplicazione che sono state mantenute ai fini della pianificazione di emergenza, ai locali di operatori professionali, in particolare ai vivai forestali e ai laboratori che producono materiale forestale di moltiplicazione, di altri operatori e di altre persone fisiche pertinenti;

b) l'accesso delle autorità competenti alle forniture di materiale forestale di moltiplicazione che sono state mantenute ai fini della pianificazione ***di prevenzione*** e di emergenza, ai locali di operatori professionali, in particolare ai vivai forestali e ai laboratori che producono materiale forestale di moltiplicazione, di altri operatori e di altre persone fisiche pertinenti;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso **e ove opportuno**, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano **periodicamente** i loro piani di emergenza al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Emendamento

Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano **ogni quattro anni** i loro piani di emergenza al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale **che**:

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale **conformemente all'articolo 12. Tale registro**:

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tiene conto **della prevista** distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Emendamento

b) tiene conto **dei diversi potenziali scenari previsti di** distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi

artificiali.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutti i portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione dei rispettivi piani di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori prassi e di esperienze acquisite nell'elaborazione di tali piani.

Emendamento

5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutti i portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione dei rispettivi piani **di prevenzione e** di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori prassi e di esperienze acquisite nell'elaborazione di tali piani.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri rendono disponibili i loro piani di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali pertinenti tramite pubblicazione su FOREMATIS.

Emendamento

6. Gli Stati membri rendono disponibili i loro piani **di prevenzione e** di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali pertinenti tramite pubblicazione su FOREMATIS.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i – punto i

Testo della Commissione

i) geneticamente modificato; o

Emendamento

i) **è un organismo geneticamente modificato o contiene un organismo** geneticamente modificato; o

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una pianta NGT;

ii) ***è una pianta NGT o contiene*** una pianta NGT;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) geneticamente ***modificato***;

i) ***costituito da o contenente organismi*** geneticamente ***modificati***;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) ***una pianta*** NGT.

ii) ***costituito da o contenente piante*** NGT.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al

materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.

Emendamento

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio, ***onde evitare il deterioramento o la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione.***

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, ***può autorizzare*** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, ***autorizza*** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici ***o il contributo alla protezione della biodiversità o al*** ripristino degli ecosistemi

Emendamento

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici, ***il rafforzamento della biodiversità, il*** ripristino degli ecosistemi forestali ***o il***

forestali;

*sostegno al funzionamento degli
ecosistemi forestali;*

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Allegato I Testo della Commissione

Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Abies pinsapo Boiss.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A. Richard
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Ledeb.
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis C. Smith
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud
Pinus halepensis Mill.
Pinus leucodermis Antoine
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
Populus spp. et hybrides artificiels de ces essences
Prunus avium L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.

Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.

Emendamento

Abies alba Mill.
<i>Abies bornmulleriana</i>
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Abies pinsapo Boiss.
<i>Acer campestre</i>
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
<i>Alnus cordata</i>
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A. Richard
<i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Eucalyptus gunni</i>
<i>Eucalyptus gunnii x dalrympleana hybrid</i>
<i>Eucalyptus nitens</i>
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
<i>Juglans major x regia</i>
<i>Juglans nigra</i>
<i>Juglans nigra x regia</i>
<i>Juglans regia</i>
Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Ledeb.
<i>Malus sylvestris</i>
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud
Pinus halepensis Mill.
Pinus leucodermis Antoine
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
<i>Pinus taeda</i>
<i>Populus nigra</i>
Populus spp. et hybrides artificiels de ces essences
<i>Populus tremula</i>
Prunus avium L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
<i>Sorbus domestica</i>
<i>Sorbus torminalis</i>
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.

Motivazione

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato III – parte B – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse ***del sito*** nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Emendamento

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi ***per la qualità*** e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni ***specifiche del sito e climatiche*** avverse nel luogo in cui si stanno sviluppando.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
UCFF - Union des Coopératives Forestières Françaises
France Bois Forêt
Office National des Forêts
Euraf - European Agroforestry Federation
Université de Picardie

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)
Riferimenti	COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Christophe Clergeau 24.10.2023
Esame in commissione	11.1.2024
Approvazione	11.3.2024
Esito della votazione finale	+: 63 -: 3 0: 17
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Pietro Fiocchi, Helène Fritzon, Andreas Glück, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Measure, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Nikolaj Villumsen, Anders Vistisen, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stefania Zambelli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Stefan Berger, Biljana Borzan, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Christophe Clergeau, Deirdre Clune, Gilbert Collard, Antoni Comín i Oliveres, Rosanna Conte, Beatrice Covassi, Gianantonio Da Re, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Deparnay-Grunenberg, Estrella Durá Ferrandis, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Cindy Franssen, Claudia Gamon, Matteo Gazzini, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Martin Häusling, Romana Jerković, Irena Joveva, Radan Kanev, Karol Karski, Billy Kelleher, Ska Keller, Martine Kemp, Ondřej Knotek, Kateřina Konečná, Stelios Kympouropoulos, Danilo Oscar Lancini, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Sara Matthieu, Radka

	<p>Maxová, Dace Melbārde, Nuno Melo, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ulrike Müller, Dan Nica, Max Orville, Demetris Papadakis, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Manuela Ripa, Robert Roos, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Salini, Christel Schaldemose, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuţă, Annalisa Tardino, Hermann Tertsch, François Thiollet, Róza Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Idoia Villanueva Ruiz, Sarah Wiener, Jadwiga Wiśniewska</p>
<p>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</p>	<p>Marie Dauchy, Sylvie Guillaume, Alessandro Panza, Rob Rooker, Dorien Rookmaker, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský</p>

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

63	+
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Rob Rooken, Dorien Rookmaker, Robert Roos, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský
ID	Alessandro Panza, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Anders Vistisen
NI	Edina Tóth
PPE	Traian Băsescu, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Lukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Laurence Sailliet, Pernille Weiss, Stefania Zambelli
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Andreas Glück, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Emma Wiesner
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Beatrice Covassi, Helène Fritzon, Sylvie Guillaume, Javi López, César Luena, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Mesure, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

3	-
Renew	Martin Hojsík, Róza Thun und Hohenstein, Michal Wiezik

17	0
ECR	Grzegorz Tobiszowski
ID	Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Marie Dauchy, Catherine Griset
NI	Ivan Vilibor Sinčić
PPE	Alexander Bernhuber
Verts/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)		
Riferimenti	COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD)		
Presentazione della proposta al PE	6.7.2023		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 19.10.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023		
Commissioni associate Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023		
Relatori Nomina	Herbert Dorfmann 29.8.2023		
Esame in commissione	30.8.2023	27.11.2023	24.1.2024
Approvazione	19.3.2024		
Esito della votazione finale	+: –: 0:	32 1 9	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropè, Katarína Roth Nevedálová, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Bernhuber, Christophe Clergeau, Tilly Metz, Riho Terras, Irène Tolleret, Tom Vandenkendelaere		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Erik Poulsen, Inma Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa		
Deposito	21.3.2024		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

32	+
ECR	Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
NI	Dino Giarrusso, Katarína Roth Neved'alová
PPE	Daniel Buda, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Erik Poulsen, Irène Tolleret
S&D	Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Christophe Clergeau, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Inma Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa

1	-
ID	Ivan David

9	0
ID	Paola Ghidoni, Gilles Lebreton
PPE	Alexander Bernhuber, Marlene Mortler
Verts/ALE	Benoît Biteau, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropé, Sarah Wiener

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti